

Venga il tuo Regno!

Congregazione dei Legionari di Cristo

PROTEGGERE E GUARIRE

Principi, Protocolli d'Azione e Norme per la protezione di minori e adulti vulnerabili nelle istituzioni della Legione di Cristo e per favorire la guarigione e la riconciliazione con le vittime, ancora in vita, di abuso sessuale commesso da membri della Legione di Cristo.

Febbraio 2020

Introduzione

1. Negli ultimi anni, la Chiesa e la società hanno acquisito una rinnovata coscienza dell'altissima responsabilità di proteggere l'infanzia e l'adolescenza, a partire dal principio del "superiore interesse del minore" che deve guidare le azioni aventi come destinataria questa porzione del Popolo di Dio e della società. Oggi si comprendono meglio anche la malvagità e i profondi effetti di ogni genere di abuso sessuale e anche le profonde ferite personali e sociali di cui è causa, facendo passi avanti per ascoltare, comprendere, sostenere e accogliere le vittime che hanno subito tali abusi.

In questo contesto e alla luce della [Relazione 1941-2019 sull'abuso sessuale di minori da parte di alcuni sacerdoti legionari di Cristo](#), la Congregazione, in occasione del suo Capitolo generale celebrato in gennaio e febbraio del 2020, ha fatto un esame di coscienza e, dopo attenta riflessione (cfr. [Conversione e Riparazione](#)), conferma o fissa alcuni principi, politiche e norme per la protezione di bambini, giovani e adulti vulnerabili¹. Si impegna inoltre nella ricerca della verità e di percorsi di riparazione, guarigione e ottenimento di giustizia per le persone che hanno subito abusi, perpetrati da membri della Legione di Cristo, con gli occhi rivolti alla desiderata meta pastorale della riconciliazione.

Riafferma anche il suo proposito di continuare a sviluppare e offrire strumenti efficaci e di rapida risposta a seguito di qualunque informazione, comunicazione, notizia o denuncia di comportamenti inadeguati che trasgrediscano le leggi vigenti o i Codici di condotta, per rafforzare così l'istituzione di ambienti sicuri laddove alla Legione di Cristo sia stata affidata la cura educativa e pastorale di bambini, bambine, adolescenti, giovani e adulti vulnerabili.

Tutto questo in osservanza e applicazione delle leggi ecclesiastiche universali e particolari e anche della legislazione civile propria di ciascun luogo.

¹ La prima versione degli Standard territoriali di accreditamento di ambienti sicuri è stata promulgata il 30 dicembre 2014.

2. In questo modo, la Legione di Cristo e ciascuno dei suoi membri vogliono continuare il loro cammino di conversione e il loro servizio pastorale per la Chiesa e per ciascuna persona, andando avanti con responsabilità, come autentici pastori, sull'esempio del Signore, rinnovando l'impegno per vivere virtuosamente ed evangelicamente.

I delitti di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e pregiudicano la comunità dei fedeli. Affinché questi casi non si verifichino più, in nessuna forma, è necessaria una continua e profonda conversione dei cuori, accompagnata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, in modo che la santità personale e l'impegno morale contribuiscano a promuovere la piena credibilità dell'annuncio evangelico e l'efficacia della missione della Chiesa².

Parte 1

Principi e Protocolli d'Azione

A. Per favorire la guarigione e la riconciliazione con le vittime, ancora in vita, di abuso sessuale commesso da membri della Legione di Cristo

3. La Congregazione dei Legionari di Cristo si impegna ad accogliere, ascoltare, prestare aiuto e favorire la guarigione delle vittime, delle famiglie e delle comunità colpite dagli abusi sessuali commessi da alcuni dei suoi membri o avvenuti nelle loro istituzioni e offrire la riparazione giusta e dovuta.

4. La Legione di Cristo o le sue istituzioni devono avere [organi permanenti di ascolto, accoglienza e avvicinamento](#) per ricevere segnalazioni o denunce contro membri della Legione di Cristo o impiegati delle loro istituzioni che abbiano commesso un abuso sessuale e seguirle come si deve. Al tempo stesso, agevolerà chiunque voglia presentare le sue denunce a organismi indipendenti dalla Legione di Cristo, dove possa sentirsi in un ambiente sicuro. In tutti i casi saranno rispettate le competenze e le funzioni degli organi civili o ecclesiali che, nazione per nazione, abbiano mandato ufficiale di ricevere e gestire le denunce di abuso.

5. I Legionari di Cristo si impegnano a sostenere iniziative di avvicinamento e ascolto (per esempio, i cosiddetti processi di "giustizia riparativa"³ che in alcuni luoghi si stanno svolgendo con esito positivo) guidati da persone esperte e indipendenti. Queste iniziative vogliono facilitare incontri riparativi, la cura di ferite, l'ascolto costruttivo e guaritore e il restauro della serenità e della giustizia negli ambiti in cui sono stati commessi i reati, gli abusi, siano stati oltrepassati i limiti o altre trasgressioni del Codice di condotta, quale che sia stata la gravità.

² Papa Francesco, Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio* "Vos estis lux mundi".

³ Cfr. Glossario.

6. Considerato l'impatto e le conseguenze dell'abuso subito, le autorità competenti della Congregazione sono disposte a finanziare, secondo parametri e canali debitamente definiti per ciascuna nazione, le terapie necessarie e ad accordare altri aiuti.

7. La Legione di Cristo continuerà a impegnarsi nelle indagini e nel chiarimento dei casi di abuso del suo passato, al fine di andare incontro alle persone colpite e ristabilire, nella misura del possibile, la giustizia. Dove necessario, il superiore competente aprirà i procedimenti giudiziari canonici opportuni o presenterà le denunce all'autorità competente dello stato.

8. Le autorità competenti della Legione di Cristo effettueranno una revisione documentale completa di ciascuno dei casi di accusa circostanziata di abuso sessuale di minori o adulti vulnerabili per verificare se siano state gestite nel modo dovuto. Se emergeranno indizi sufficienti di delitti di copertura o negligenza grave, il superiore maggiore procederà giudiziariamente, secondo il Diritto Canonico o farà la segnalazione all'autorità competente.

9. Tutti i superiori maggiori e tutti i responsabili di ambienti sicuri nelle istituzioni della Legione di Cristo riceveranno una formazione specifica nell'accompagnamento pastorale delle vittime di abuso sessuale e delle loro famiglie. In ogni territorio della Legione di Cristo devono esserci persone preparate per l'accompagnamento pastorale di coloro che hanno subito abusi sessuali e delle loro famiglie.

10. Con l'aiuto di istituzioni specializzate in tema di abusi, sarà incoraggiata la partecipazione dei Legionari a corsi, diplomi o altre simili iniziative di aggiornamento per formarsi nella comprensione e prevenzione dei fenomeni di abuso e anche nell'accompagnamento pastorale delle vittime dei diversi tipi di abuso.

11. Le istituzioni o le autorità competenti della Legione di Cristo non imporranno clausole di riservatezza agli accordi di conciliazione stabiliti con persone vittime di abuso da parte di uno dei suoi membri o impiegati. Salvo eccezioni su espressa richiesta della vittima, ricevuta per iscritto. (Rescritto e Istruzioni della Segreteria di Stato, 6 dicembre 2019, 5)

B. Per la protezione di minori e adulti vulnerabili e per la creazione di ambienti sicuri

12. La legione di Cristo ha codici di condotta e standard di ambienti sicuri (che possono essere fissati a livello generale, per nazione, per tipo di istituzione o attività) che tutti i membri e le persone (cioè insegnanti, impiegati, volontari, ecc.) che svolgono un servizio o lavorano nelle loro istituzioni o collaborano alle loro attività devono obbligatoriamente osservare (cfr. sono pubblicati ai seguenti link).

- a. Questi standard sono continuamente aggiornati, secondo lo sviluppo delle leggi civili di ciascun paese su questa materia e seguendo le migliori pratiche.
- b. Saranno organizzate regolarmente giornate di formazione e abilitazione perché gli Standard e i Codici di condotta della Legione siano effettivamente conosciuti e rispettati da tutti.
- c. Il Codice di condotta include le sanzioni che saranno imposte a coloro che non le rispettano.

13. Per garantire una cultura di attenzione per i minori, i superiori maggiori devono garantire che, in tutti i luoghi, ci siano personale formato e le risorse necessarie per il rispetto degli [standard di ambienti sicuri](#).

14. Nei processi di ammissione, la Legione si impegna a valutare attentamente e con l'aiuto di specialisti, i precedenti dei candidati che chiedono di entrare nella Congregazione e di seguire, poi, rigorosi criteri di ammissione alle diverse tappe della vita religiosa, al fine di individuare preventivamente la mancanza di idoneità di chi potrebbe in futuro mettere a rischio minori o adulti vulnerabili ed evitare che proseguano il cammino del sacerdozio.

15. Il superiore competente deve rivedere attentamente la documentazione e la storia di ogni religioso prima di inviarlo a prestare servizio in una istituzione della Legione di Cristo, al fine di assicurarsi della sua idoneità al lavoro con minori o adulti vulnerabili.

16. Criteri analoghi a quelli menzionati nei due paragrafi precedenti saranno applicati all'assunzione di impiegati o alla collaborazione di volontari da parte delle istituzioni legate alla Legione di Cristo.

C. Per garantire una risposta rapida, efficace e pastoralmente opportuna alle segnalazioni o denunce di abuso sessuale

17. Ogni territorio e/o ogni istituzione legata alla Legione di Cristo, a seconda dei casi, deve avere un piano di risposta rapida e integrale per gestire qualunque segnalazione o denuncia contro i Legionari, gli impiegati o i volontari che lavorano nelle sue istituzioni. Queste segnalazioni o denunce saranno gestite da un'equipe che ascolti tutte le persone implicate, osservando le disposizioni delle leggi civili e canoniche e tutelando i diritti di ciascuno.

18. Le istituzioni o autorità della Legione di Cristo confermano il loro obbligo e la decisione di rispettare puntualmente e responsabilmente le leggi civili e canoniche. Prendono l'impegno di denunciare o informare della probabile commissione di un reato, le autorità civili e cooperare con queste, senza pregiudizio del foro sacramentale.

19. Inoltre, in ogni situazione, la vittima sarà informata del suo diritto di presentare una denuncia alle autorità civili.

20. Per ciascun territorio o paese, la Legione di Cristo fisserà un comitato di revisione, composto per la maggioranza di specialisti esterni, che consigli le risposte e il seguito da dare alle lamentele, segnalazioni o accuse, caso per caso. Questo comitato di revisione avrà anche la funzione di valutare i processi e le decisioni prese dalle autorità, per garantire l'applicazione degli standard stabiliti e le migliori pratiche. Le sue competenze devono essere definite negli standard e nel relativo regolamento. Il comitato di revisione può essere sostituito da organi statali o ecclesiali equivalenti.

21. In favore dell'eccellenza e della trasparenza, le istituzioni della Legione di Cristo si impegnano a richiedere una certificazione dell'applicazione degli standard di ambienti sicuri e dei codici di condotta, preferibilmente da un organismo esterno indipendente.

D. Per garantire la giustizia e i diritti di tutti

22. Bisogna sempre fare molta attenzione a proteggere i diritti di tutte le parti implicate, in particolare quelli della persona che afferma di essere stata oggetto di abuso sessuale e quelli della persona contro la quale sono state presentate le accuse.

23. Oltre a rispettare la legge dello stato, la Legione di Cristo, come Istituto religioso clericale di diritto pontificio, costituirà un tribunale ecclesiastico, secondo il Diritto canonico (cfr. canoni 1427 e 1438, 3°). Questo tribunale seguirà le cause e le controversie relative ai religiosi, che, per la loro natura o per indicazione della Santa Sede, dovranno essere giudicate in ambito canonico dai superiori maggiori della Legione di Cristo.

24. Nel rispetto del Diritto canonico e della legge dello stato, a ogni Legionario accusato di abuso sessuale di un minore o adulto vulnerabile sarà concessa la presunzione di innocenza, fino a quando la sua colpevolezza non sarà stata dimostrata o determinata dall'autorità giudiziaria competente. Si prenderanno le misure possibili per proteggere la reputazione dell'accusato durante lo sviluppo dell'indagine e dell'eventuale processo giudiziario⁴.

25. Il Legionario accusato, se lo desidera, potrà ricevere assistenza legale, sia civile che canonica.

26. Se sarà dimostrato che un'accusa è priva di fondamento o se il chierico o religioso fosse giudicato innocente e il caso è di pubblico dominio, allora si prenderanno le misure adeguate per restaurare la sua buona fama.

E. Per promuovere la comunicazione necessaria e sostenere il valore della giusta trasparenza

27. Le autorità competenti della Legione di Cristo informeranno i loro membri e il pubblico in generale, dei casi provati di abuso sessuale, commessi da uno dei suoi membri, nei limiti imposti dalle leggi dello stato e, a seconda dei casi e delle circostanze, con il dovuto rispetto per il buon nome delle persone coinvolte.

A livello locale, ci si occuperà soprattutto delle persone, delle comunità o istituzioni direttamente colpite da casi di abuso sessuale.

28. La Legione di Cristo aggiornerà regolarmente a livello generale e territoriale le relazioni pubblicate, relative agli abusi perpetrati da uno dei suoi membri, osservando le leggi civili applicabili, in particolare le leggi e norme sulla riservatezza dell'informazione.

29. La legione di Cristo adotta alcune linee guida per la comunicazione pubblica dei casi di abuso sessuale perpetrati da membri della Legione di Cristo:

- a. In linea di principio, si considera legittimo (e in questa luce interpretiamo il canone 220 del Codice di Diritto canonico) e necessario per la protezione dell'infanzia e del bene comune, che il superiore maggiore autorizzi la pubblicazione del nome dei sacerdoti legionari dei quali risulti, per condanna canonica o civile, che abbiano abusato di un minore, a meno che la legge civile applicabile proibisca tale pubblicazione (per es. leggi o norme sulla riservatezza dei dati);

⁴ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Vos estis lux mundi*, art. 12 §7; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, I, d, 2-3).

- b. Può anche essere legittimo che il superiore maggiore autorizzi la pubblicazione, anche nominale, nel caso di Legionari, ex Legionari o defunti, di quelli che, con una certezza morale equiparabile alla certezza di una condanna canonica o civile, risultino aver abusato di minori, sebbene non siano stati giudicati civilmente o canonicamente, quando esiste la responsabilità di proteggere la società, di fare giustizia o per dovere di riparazione verso le vittime, a meno che la legge dello stato applicabile proibisca tale pubblicazione;
- c. Può anche essere lecito autorizzare la pubblicazione di un nome per chiarire, confermare o smentire voci di presunti atti criminali;
- d. Durante l'indagine previa, per mantenere la presunzione di innocenza e proteggere il diritto alla buona fama, in linea di principio, non sarà reso pubblico il nome dell'accusato al di là delle necessità dell'indagine stessa, a meno che la prassi ecclesiale vigente o le norme delle conferenze episcopali, lo fissino come misura obbligatoria.

F. Per dare un sostegno più generale alla Chiesa e alla società

30. Nella misura del possibile, la Legione di Cristo creerà centri interdisciplinari di studio del fenomeno e prevenzione dell'abuso sessuale, con il sostegno soprattutto delle sue istituzioni universitarie o di istituzioni pubbliche specializzate in diritti dell'infanzia, diritti umani, ecc.

31. La Legione di Cristo incoraggerà anche, nella misura del possibile, la formazione di equipe interdisciplinari al servizio della famiglia, della società e della Chiesa, costituite da specialisti nei diversi rami (psicologi, psichiatri, medici, avvocati, educatori, ecc.), dediti alla cura delle vittime di abuso sessuale e aperti ad accogliere le persone colpite da questi reati.

Parte 2

Norme sostanziali e procedurali

Standard, ambienti sicuri e codici di condotta

32. Tutti i territori della Legione di Cristo devono avere un responsabile di ambienti sicuri opportunamente preparato. Deve essere così per ogni istituzione educativa e altre istituzioni al servizio di minori o adulti vulnerabili. Gli obblighi del responsabile sono definiti negli Standard di ambienti sicuri, nel Codice di condotta e nelle relative istruzioni.

33. Gli standard e il Codice di condotta devono essere aggiornati regolarmente, accogliendo i cambiamenti legislativi e le migliori pratiche, dove sia necessario.

34. Ogni novizio e ogni membro della Legione di Cristo è obbligato a rispettare il Codice di Condotta vigente nella nazione in cui svolge il suo apostolato o attività istituzionale, l'accettazione di tale codice è una preconditione necessaria perché possa esercitare il ministero sacerdotale o se è novizio o religioso in formazione, qualunque attività apostolica. Chi non osserva tale Codice deve essere sanzionato secondo quanto stabilito nel Codice di condotta stesso.

35. I superiori, i direttori delle istituzioni e i direttori di qualunque attività apostolica in collaborazione con il responsabile di ambienti sicuri devono vigilare sul rispetto degli Standard di ambienti sicuri e del Codice di condotta nelle loro comunità e istituzioni. Devono essere ammoniti, sanzionati o privati dell'incarico in caso di omissione abituale o negligenza nel rispetto di questa norma.

Indagine previa

36. Ogniqualevolta si abbia notizia⁵, almeno probabile, di un delitto di abuso sessuale o di altre modalità di maltrattamento infantile che presumibilmente costituiscano un reato contro un minore da parte di un Legionario, il superiore maggiore, come parte dei procedimenti di risposta rapida oltre a riferirlo opportunamente alle autorità civili, ha l'obbligo di iniziare rapidamente e con cautela un'indagine propria, se la legge dello stato lo permette. Può effettuarla personalmente o per mezzo di una persona delegata e sarà relativa ai fatti, alle circostanze e all'imputabilità dell'accusato (cfr. canone 1717 § 1). Si darà anche notifica alle autorità ecclesiali, secondo quanto stabilito.

37. Le indagini canoniche devono essere in sintonia con i processi giudiziari civili senza interferenze.

38. Ogni persona che presenti una denuncia sarà trattata con il dovuto rispetto, le giuste formalità e la riservatezza che il caso richiede.

39. Quando un Legionario assista a un reato contro un minore, o sappia o abbia motivi fondati per credere che sia stato commesso, oltre a rispettare le leggi dello stato, ha l'obbligo di trasmettere, preferibilmente per iscritto, senza indugio, le notizie o denunce al responsabile di ambienti sicuri o al direttore territoriale e, se lo ritiene necessario, trasmetterlo direttamente al direttore generale.

40. Durante l'indagine canonica previa, l'accusato sarà informato per iscritto dell'oggetto dell'accusa. Una volta conclusa l'indagine previa, sarà informato, sempre per iscritto, dei risultati.

41. Sin dall'inizio dell'indagine, il direttore territoriale può, in qualunque momento, limitare, come misura cautelare, il sacerdote sotto accusa, nell'esercizio del ministero sacro o di un ruolo o incarico in una istituzione della Legione, in attesa che si chiariscano le accuse. In ogni caso, l'accusato non parteciperà ad attività pastorali con minori o che prevedano pernottamenti fuori dalla propria comunità, né avrà responsabilità alcuna nell'ambito di ambienti sicuri. Queste misure tendono a evitare di mettere a rischio altri o che ci siano ulteriori occasioni di scandalo. Deve in ogni caso essere chiaro sia per il chierico che per la comunità che queste misure costituiscono una misura di prevenzione e di opportunità e che in nessun momento si devono considerare un giudizio che violi la presunzione di innocenza dell'indagato.

⁵ Si deve intendere per "notizia" qualunque testimonianza o denuncia formale o anche una dichiarazione scritta. Se non è in via formale, può considerarsi notizia ciò che conduce al sospetto che sia stato commesso un reato.

2. L'indagine canonica previa deve essere svolta con professionalità e concludersi in un tempo massimo di 90 giorni a partire dalla data in cui il superiore maggiore abbia ricevuto l'accusa o notizia del possibile reato⁶.

43. Sebbene il discernimento finale di quel che costituisce una notizia di delitto, spetti al superiore maggiore, l'omissione di aprire o chiudere l'indagine previa e applicare le misure cautelari appropriate al fine di proteggere altri, potrebbe costituire il delitto di negligenza contenuto nel can. 1389 §2 del Codice di Diritto Canonico⁷.

44. Quando l'investigatore ha riunito gli elementi necessari, deve presentare il suo parere al superiore maggiore, che dovrà prendere una decisione sulla veridicità, imputabilità e i passi successivi, secondo il canone 1718.

45. Se ci sono indizi sufficienti che è stato commesso un reato di abuso sessuale ed è necessario avviare un procedimento canonico (cfr. canone 1718 e *Norme sostanziali per i delitti più gravi*), si notificherà il caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede. In questo caso saranno confermate o imposte le misure cautelari citate (cfr. canone 1722), che devono sempre includere la rimozione dell'accusato dall'esercizio pubblico del ministero sacro.

Archivi

46. Tutte le informazioni sulle denunce di abuso (cioè la segnalazione iniziale o denuncia formale, l'indagine canonica; il verdetto e le misure canoniche; il piano di sicurezza) e anche le correzioni formali e le ammonizioni canoniche per comportamenti a rischio devono essere archiviate nel fascicolo personale del sacerdote o religioso. I superiori maggiori avranno accesso a queste informazioni nel caso arrivino altre denunce o segnalazioni per poter così valutare in modo completo la situazione dell'accusato.

Misure e sanzioni

47. Per ogni sacerdote che sia dichiarato canonicamente colpevole di aver commesso abuso sessuale molteplice o reiterato, con minori o persone vulnerabili, il suggerimento del Direttore generale alla Santa Sede sarà ordinariamente l'espulsione dallo stato clericale. In questi casi, considerate l'età e le condizioni di salute o altre circostanze gravi, il Direttore generale potrà chiedere al Santo Padre che il sacerdote rimanga membro dell'Istituto, anche se perderà lo stato clericale e non avrà nessuna funzione pastorale.

48. Per ogni sacerdote che sia dichiarato canonicamente colpevole di aver commesso un abuso sessuale di un minore o di una persona vulnerabile, ma che non implica l'espulsione dallo stato clericale, oltre a rispettare le istruzioni della Santa Sede dove ci fossero, si devono imporre al sacerdote le misure che saranno necessarie per non mettere a rischio minori o adulti vulnerabili e per evitare ulteriori occasioni di scandalo. Si esclude la riammissione del sacerdote all'esercizio pubblico del ministero.

⁶ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, art. 14 §1.

⁷ «Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con giusta pena» (can. 1389 §2).

49. In ogni caso, il chierico colpevole deve seguire le terapie che saranno considerate necessarie e condurre una vita di preghiera e penitenza; avrà l'obbligo di risiedere in una comunità appropriata dell'Istituto, in cui possa vivere le restrizioni e le misure imposte (per es. un piano di sicurezza personale) ed è escluso che possa risiedere in una casa di formazione della Congregazione.

50. Il direttore territoriale incaricherà una persona competente di supervisionare le misure del piano di sicurezza personale del chierico e di tenere informato lui e il comitato di revisione del rispetto di queste da parte del sacerdote.

51. Una volta confermata la sussistenza di un reato di abuso sessuale, se ci sono sufficienti indizi e se il superiore maggiore competente lo ritiene necessario, aprirà indagini o procedimenti giuridici su eventuali coperture o negligenze che possano essersi verificate in relazione all'abuso. Se è opportuno, nel rispetto del Diritto Canonico, il superiore maggiore può imporre alcune misure cautelari durante l'indagine previa o il processo giudiziario.

52. Nel caso di sacerdoti che non siano stati giudicati con un processo formale in passato, se le indagini dei fatti provano che è stato commesso un delitto noto e indubitabile o se la stessa persona ammette la propria partecipazione a un delitto, tale caso sarà presentato alla Santa Sede con la richiesta di togliere la prescrizione per avviare il processo canonico dovuto.

53. Il sacerdote che abbia commesso un abuso sessuale su un minore o persona vulnerabile, prima di essere chierico, sarà giudicato in prima istanza dal tribunale ecclesiastico della stessa Congregazione (cfr. canone 695) e il fatto sarà reso noto alle autorità civili nel rispetto della legislazione propria del luogo in cui si sono verificati i fatti.

54. Per qualunque religioso in formazione, sebbene non chierico, che sia giudicato colpevole di aver commesso un abuso sessuale, sarà accolta la richiesta di lasciare la Congregazione o si darà inizio al processo di espulsione dalla Congregazione, a tenore del can. 695.

55. Chi sia stato giudicato colpevole di non aver denunciato, di aver ostacolato l'indagine o impedito la corretta gestione di un caso di abuso sessuale, deve ricevere una pena giusta e non potrà avere incarichi di autorità, funzioni di consigliere o una responsabilità nell'ambito di ambienti sicuri (coordinatore, investigatore, comitato di revisione, esperto, ecc.).

56. Chi è stato giudicato colpevole di negligenza grave nella gestione di un caso di abuso sessuale deve ricevere una pena giusta e non potrà avere nessuno degli incarichi citati nell'articolo precedente, per un periodo di almeno sei anni dopo la condanna.

57. Per quanto riguarda le elezioni per il Capitolo Generale o le Assemblee territoriali:

- a. chi è stato dichiarato canonicamente colpevole dell'abuso sessuale di un minore o persona vulnerabile, non avrà voce passiva (cioè la possibilità di essere eletto) per partecipare alle assemblee territoriali e/o al Capitolo Generale;
- b. se un sacerdote è stato dichiarato colpevole con sentenza canonica di essere stato gravemente negligente, a tenore del canone 1389 §2, o di aver coperto qualcuno con condotte rivolte a interferire o eludere indagini civili o indagini canoniche, amministrative o penali contro un chierico o un religioso per il reato di abuso sessuale, perderà la voce

passiva per le elezioni alle Assemblee e al Capitolo Generale per tutta la durata di questa sanzione espiatoria.

58. Chi è stato formalmente ammonito due volte dal superiore maggiore per aver oltrepassato i limiti con un minore non può essere nominato o assegnato a ministeri che implicino il contatto con minori o adulti vulnerabili per un periodo di almeno sei anni dopo la seconda ammonizione. In caso di recidiva, queste misure potranno essere imposte senza limiti di tempo.

59. Questi principi per la protezione dei bambini, giovani e adulti vulnerabili e queste Norme di applicazione possono essere aggiornate o emendate dal direttore generale della Legione di Cristo con il consenso del suo consiglio.

Conclusione

60. La Legione di Cristo mantiene il suo impegno di assicurare ambienti sicuri in tutte le sue case e istituzioni e di andare incontro alle vittime e di affrontare tutte le segnalazioni o suggerimenti che arriveranno. Inoltre, la Congregazione si augura che queste misure siano per la gloria di Dio, per il bene della Chiesa e il servizio evangelico di tutte le persone, in particolare le più bisognose. La Legione di Cristo fa sue, in queste circostanze, le parole dell’apostolo Paolo: «Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene» (*Rm* 12, 21).

Allegati

Allegato 1 Glossario

Abuso sessuale di un minore: il contatto o l’interazione tra un minore e un adulto in cui il minore sia usato per la stimolazione sessuale dell’adulto. Il reato si verifica sempre quando un adulto commette atti di carattere sessuale con un minore. La Chiesa fissa i 18 anni come maggiore età. Nell’ambito civile la definizione della minore età varia da una nazione all’altra, secondo la legislazione vigente⁸.

Delitti contro il sesto comandamento del Decalogo che consistono in:

- a. obbligare altri con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compire o subire atti sessuali;
- b. compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;
- c. produrre, esibire, possedere o distribuire anche per via telematica, materiale pornografico infantile, come chiudere dentro o indurre un minore o una persona vulnerabile a partecipare a esibizioni pornografiche⁹.

⁸ Standard di accreditamento di Ambienti Sicuri della Legione di Cristo (cfr. www.vatican.va, [Glossario](#)).

⁹ Cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 1 §1 a.

Capitolo generale: è l'autorità suprema di un istituto di vita consacrata. Il Capitolo generale della Legione di Cristo si riunisce ogni sei anni per eleggere il governo generale, affrontare i temi più importanti e fissare norme obbligatorie per tutti¹⁰.

Certezza morale: è quella basata su informazione sufficiente o evidenza, a tal punto che non si può dubitare ragionevolmente di qualcosa.

Diritto proprio: la legislazione propria di un istituto di vita consacrata. Si dice in riferimento a "diritto comune" che è la legislazione canonica per tutta la Chiesa.

Diritto canonico: la legislazione generale della Chiesa Cattolica.

Copertura: omissione o occultamento di informazione relativa a un'azione delittuosa altrui conosciuta o omissione delle azioni dovute per denunciare alle autorità o evitarne la ripetizione o azioni che vogliono ostacolare la giustizia.

Comitato di revisione: un gruppo di persone che agisce come un corpo consultivo per il superiore maggiore. Il comitato offre consigli al superiore maggiore per aiutarlo a valutare le denunce di abuso sessuale di minori e le sanzioni¹¹.

Giustizia riparativa: la giustizia riparativa è un processo mediante il quale si vuole restaurare l'ordine sociale e riparare il danno o le conseguenze scegliendo il dialogo e l'incontro, riducendo il confronto. Avvicina le parti alla ricerca della verità e del riconoscimento volontario dell'esistenza di un conflitto come passo previo alla sua risoluzione. Converta la vittima e i suoi tempi nei protagonisti del processo e potenzia la presa di coscienza e responsabilizzazione del colpevole nel riconoscere il danno causato¹².

Limiti (nell'atteggiamento con un'altra persona): criterio prudenziale, frequentemente condizionato dal contesto culturale, che permette di determinare se un'azione è appropriata o no nella relazione tra due persone. Si applica soprattutto quando esiste una relazione di disuguaglianza tra loro (per es. medico-paziente, psicologo-cliente, ministro religioso-fedele, lavoratore sociale-

¹⁰ Cfr. canone 631 §1.

¹¹ Cfr. www.vatican.va, [Glossary and terms](#).

¹² Cfr. <http://diccionariojuridico.mx/definicion/justicia-restaurativa/>. A partire dal vecchio paradigma che postula che ogni infrazione sia una violazione e rottura delle persone e delle loro relazioni, la giustizia riparativa è un processo mediante il quale si punta alla restaurazione dell'ordine sociale e alla riparazione del danno o delle conseguenze causate, scegliendo il dialogo e l'incontro, riducendo il confronto. Avvicina le parti alla ricerca della verità e al riconoscimento volontario dell'esistenza di un conflitto come passo previo alla sua risoluzione. Converta la vittima e i suoi tempi nei protagonisti del processo e potenzia la presa di coscienza e responsabilizzazione del colpevole nel riconoscimento del danno causato. Recupera la vocazione di reinserimento del processo di giustizia, transcendendo i paradigmi propri dei sistemi punitivi della giustizia retributiva e degli spazi giuridico-formali basati sul biasimo e sulla devoluzione della violenza legittima dello stato come risposta alla violenza colpevole senza validare né sostituirla con la funzione sociale. Utilizza strumenti come la mediazione, gli incontri riparativi, i circoli di ascolto, le commissioni della verità... ecc. nella ricerca di elementi, a volte non evidenti, che possano costruire mappe riparatrici cui la giustizia formale non arriva. I processi di giustizia riparativa riescono, a volte, a disfare il vincolo che unisce la vittima all'aggressore (odio, schifo, rabbia, colpa, ecc.) mettendo fine e sciogliendo quel nodo stretto nella sofferenza, fino a favorire in alcuni casi, il sorgere di un legame nuovo e una nuova relazione basata sulla riconciliazione come meta e confine" (Cfr. RÍOS MARTÍN, JULIÁN CARLOS – OLALDE ATAREJOS, ALBERTO JOSÉ, "Justicia restaurativa y mediación. Postulados para el abordaje de su concepto y finalidad", in *Revista de Mediación* [2011]). (<https://revistademediacion.com/articulos/justicia-restaurativa-y-mediacion-postulados-para-el-abordaje-de-su-concepto-y-finalidad/>)

persona che riceve i suoi servizi, ecc.) e ha a che fare sia con i comportamenti strettamente professionali sia con la condotta al di fuori dell'ambito professionale¹³.

I limiti si classificano in genere in fisici, emozionali o di condotta:

- I limiti fisici hanno a che vedere con chi può toccare una persona, in che parte del corpo e in che misura;
- i limiti emozionali hanno a che vedere con la vicinanza e intimità che sono accettabili in una relazione, il tempo che si passa con una persona e le informazioni che è corretto condividere;
- i limiti di condotta hanno a che vedere con quello che una persona ordinariamente farà o non farà per i suoi principi e le sue convinzioni ¹⁴.

Minore: ogni persona avente un'età inferiore a diciotto anni o per legge ad essa equiparata¹⁵.

Negligenza colpevole: chi compie od omette illegittimamente, con danno altrui, un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio¹⁶. La gravità dell'atto è giudicata secondo i criteri abituali del Diritto o della morale.

Persona vulnerabile: qualunque persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psicologica o di privazione della libertà personale che di fatto, limiti anche solo occasionalmente la sua capacità di intendere o di volere o in ogni caso, di resistere al reato¹⁷.

Piano di risposta rapida: procedimenti per dare una risposta rapida e professionale a denunce o accuse di abuso sessuale di un minore¹⁸.

Superiore maggiore: il superiore generale o territoriale.

Territorio: equivalente a "provincia" in senso ecclesiastico, cioè, insieme di varie case di un istituto di vita consacrata che sono sotto lo stesso superiore.

Trasgressione dei limiti (nell'atteggiamento con un'altra persona): succede quando una persona oltrepassa i limiti accettabili nella relazione con un'altra persona. Può verificarsi in modo inavvertito o cosciente. Può essere che l'altra persona non la interpreti inizialmente come qualcosa di inappropriato. Può essere anche frutto di una imprudenza. Non si tratta necessariamente di un fatto moralmente cattivo né di un reato. Tuttavia, una trasgressione dei limiti, frequente può essere o essere percepita come la preparazione a un abuso o addirittura può trasformarsi in un abuso¹⁹.

¹³ Cfr. GENERAL SOCIAL CARE COUNCIL, *Professional Boundaries: Guidance for Social Workers*, Regno Unito 2011.

¹⁴ Cfr. PRAESIDIUM SAFETY BULLETIN, *Spotlight on Boundaries*, Issue 8.

¹⁵ Cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 1 §2 a.

¹⁶ Cfr. Canone 1389 § 2.

¹⁷ *Vos estis lux mundi*, art. 1 §2 b.

¹⁸ Standard di Ambienti Sicuri, num. 11.

¹⁹ Cfr. VIRTUS, *Teaching Touching Safety: a Guide for Parents, Guardians, and Other Caring Adults*, Stati Uniti, 2004. cfr. GENERAL SOCIAL CARE COUNCIL, *Professional Boundaries: Guidance for Social Workers*, Regno Unito 2011.